

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 238/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (IGP)», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,
- (3) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, può essere tuttavia stabilito un periodo transitorio per imprese stabilite nello Stato membro dove si trova la zona geografica, a condizione che dette imprese abbiano legalmente commercializzato i prodotti di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento e che

il problema sia stato sollevato nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del suddetto regolamento.

- (4) Con lettera pervenuta il 22 febbraio 2011, le autorità della Repubblica francese hanno confermato alla Commissione che le imprese stabilite sul loro territorio, elencate nell'allegato II del presente regolamento, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006.
- (5) Le suddette imprese possono, a tali condizioni, continuare a utilizzare la denominazione registrata «Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande» (IGP) per un periodo transitorio di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione figurante nell'allegato I del presente regolamento è registrata.

Tuttavia, le imprese elencate nell'allegato II del presente regolamento possono continuare a utilizzare la suddetta denominazione per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2012

Per la Commissione,
a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 189 del 29.6.2011, pag. 42.

